

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 334

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 2001 concernente il miele in esecuzione della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 febbraio 2004)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 concernente il miele in esecuzione della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Legge comunitaria 2002).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega contenuta nell'art. 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), recependo la direttiva 2001/110/CE, inserita nell'allegato B della legge stessa.

In particolare, la suddetta direttiva, disciplinando in maniera completa la materia, abroga la precedente direttiva sul miele 74/409/CEE, recepita con legge 12 ottobre 1982, n. 753, modificata in varie occasioni, con legge 29 dicembre 1990, n. 428, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, legge 19 febbraio 1992, n. 142, e dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, e integrata con l'articolo 58 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

Il testo si compone di 9 articoli ed 1 allegato, relativo a "Caratteristiche di composizione del miele".

L'articolo 1 contiene la definizione generale di miele, l'indicazione delle principali varietà e la definizione di miele industriale.

Con l'articolo 2 viene stabilito che il miele deve soddisfare le caratteristiche indicate nell'allegato.

L'art. 3 precisa al comma 1 che al miele si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, e successive modifiche, nonché le ulteriori disposizioni indicate ai commi 2 e 3 dell'articolo.

L'articolo 4 prevede una serie di divieti specifici a salvaguardia della purezza del prodotto.

L'articolo 5 dispone in materia di metodi da utilizzare per verificare la rispondenza del miele alle disposizioni del decreto, stabilendo che, fino alla adozione di metodi decisi a livello comunitario, si applicano i metodi ufficiali di analisi riportati nell'allegato al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 25 luglio 2003, che, come indicato nel preambolo, reca "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele" ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003.

L'articolo 6 dispone in materia di sanzioni in relazione ai precetti di cui agli articoli 2 e 3, applicandosi per il resto il decreto legislativo 109/1992, come previsto all'articolo 3, comma 1 del presente decreto.

L'articolo 7 prevede l'abrogazione della vigente legge 753/82, la cui materia è ora regolata dal presente decreto, e dell'art. 58 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che ha dettato una disposizione integrativa.

L'articolo 8 stabilisce norme transitorie, consentendo, come previsto dalla direttiva in recepimento, la commercializzazione fino al 31 luglio 2004 del miele conforme alla precedente normativa e lo smaltimento delle scorte etichettate anteriormente al 1 agosto 2004, sempre nel rispetto della normativa previgente.

L'art. 9, infine, riporta la clausola di cedevolezza per le norme del decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11 ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 concernente il miele

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO la legge 3 febbraio 2003, n. 14, e in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

VISTA la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001;

VISTO il decreto legislativo 12 ottobre 1982, n. 753, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 25 luglio 2003, recante "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

SU PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

1. Per "miele" si intende la sostanza dolce naturale che le api (*Apis mellifera*) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.
2. Principali varietà di miele sono:
 - a) secondo l'origine:
 - 1) miele di fiori o miele di nettare:
miele ottenuto dal nettare di piante;
 - 2) miele di melata:

miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (Hemiptera) che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante.

b) secondo il metodo di produzione o di estrazione:

1) miele in favo:

miele immagazzinato dalle api negli alveoli, successivamente opercolati, di favi da esse appena costruiti o costruiti a partire da sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi;

2) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele:

miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;

3) miele scolato:

miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;

4) miele centrifugato:

miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;

5) miele torchiato:

miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 °C;

6) miele filtrato:

miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.

3. Il miele per uso industriale è il miele che è adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari e che può:

a) avere un gusto o un odore anomali,

b) avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente,

c) essere stato surriscaldato.

Art. 2

1. Il miele deve soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato.

Art. 3

1. Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.

2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni:

a) la denominazione di vendita "miele" è riservata al miele definito nell'articolo 1, comma 1, ed è utilizzata nel commercio per designare tale prodotto;

b) le denominazioni di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita "miele", ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale;

c) il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione "destinato solo alla preparazione di cibi cotti";

d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:

- 1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche;
 - 2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;
 - 3) a criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria;
 - e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto può essere designato con il solo termine "miele" nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di cui all'articolo 1, comma 3;
 - f) sull'etichetta devono essere indicati il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto. Tuttavia, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi l'indicazione può essere sostituita, a seconda del caso, da una delle seguenti:
 - 1) "miscela di mieli originari della CE",
 - 2) "miscela di mieli non originari della CE",
 - 3) "miscela di mieli originari e non originari della CE";
 - g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industriale, i contenitori, gli imballaggi e i documenti commerciali devono indicare chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6, e comma 3.
3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) devono figurare in lingua italiana.
4. Il miele destinato ai consumatori deve essere confezionato all'origine in contenitori chiusi.

Art. 4

1. E' vietato aggiungere al miele, immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele.
2. Il miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione, **come muffe insetti e parti d'insetti, covate e granelli di sabbia.**
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, il miele non deve avere sapore o odore anomali, né avere iniziato un processo di fermentazione, né presentare un grado di acidità modificato artificialmente, né essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6, è vietato estrarre polline o componenti specifiche del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.
5. E' fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, adotta i metodi di analisi per la verifica della rispondenza del miele alle disposizioni del presente decreto in conformità alle decisioni della Commissione europea. Sino all'adozione di tali metodi si applicano i metodi ufficiali di analisi riportati nell'allegato al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 25 luglio 2003.

Art. 6

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele non conforme a quanto previsto all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro seicento a euro seimila.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene a quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro seicento a euro seimila.
3. Chiunque contravviene a quanto previsto dall'articolo 4 è punito con le sanzioni previste all'articolo 6 della legge n. 283 del 1962.

Art. 7

1. Sono abrogati la legge 12 ottobre 1982, n. 753, e successive modifiche e integrazioni, e l'articolo 58 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

Art. 8

1. Il miele conforme alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto può continuare ad essere commercializzato sino al 31 luglio 2004.
2. Il miele etichettato anteriormente all'1 agosto 2004 in conformità alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto può continuare ad essere commercializzato sino ad esaurimento.

Art. 9

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/110/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, per gli aspetti che concernono materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art. 10

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO
(Articolo 2)

CARATTERISTICHE DI COMPOSIZIONE DEL MIELE

Il miele è essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio, nonché da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele. Il colore del miele può variare da una tinta quasi incolore al marrone scuro. Esso può avere una consistenza fluida, densa o cristallizzata (totalmente o parzialmente). Il sapore e l'aroma variano ma derivano dalle piante d'origine.

Il miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, deve presentare le seguenti caratteristiche di composizione:

1. Tenore di zuccheri
 - 1.1. Tenore di fruttosio e glucosio (somma dei due):
 - miele di nettare non meno di 60 g/100 g
 - miele di melata, miscele di miele di melata e miele di nettare non meno di 45 g/100 g
 - 1.2. Tenore di saccarosio:
 - in genere non più di 5 g/100 g
 - robinia (*Robinia pseudoacacia*), erba medica (*Medicago sativa*), banksia (*Banksia menziesii*), sulla (*Hedysarum coronarium*), eucalipto rosastro (*Eucalyptus camaldulensis*), *Eucryphia lucida*, *Eucryphia milliganii*, *Citrus spp.* non più di 10 g/100 g
 - lavanda (*Lavandula spp.*), borragine (*Borago officinalis*) non più di 15 g/100 g
2. Tenore d'acqua:
 - in genere non più del 20 %
 - miele di brughiera (*Calluna*)e miele per uso industriale in genere non più del 23 %
 - miele di brughiera (*Calluna*)per uso industriale non più del 25 %

3. Tenore di sostanze insolubili nell'acqua:
- in genere non più di 0,1 g/100 g
 - miele torchiato non più di 0,5 g/100 g
4. Conduttività elettrica:
- tipi di miele non elencati nel secondo e terzo trattino e miscele di tali tipi di miele non più di 0,8 mS/cm
 - miele di melata e di castagno e miscele con tali tipi di miele ad eccezione di quelli indicati nel terzo trattino non meno di 0,8 mS/cm
 - eccezioni: corbezzolo (*Arbutus unedo*), erica (*Erica spp.*), eucalipto (*Eucalyptus spp.*), tiglio (*Tilia spp.*), brugo (*Calluna vulgaris*), *Leptospermum*, *Melaleuca spp.*
5. Acidità libera:
- in genere non più di 50 meq/kg
 - miele per uso industriale non più di 80 meq/kg
6. Indice diastatico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF), determinati dopo trattamento e miscela:
- a) indice diastatico (scala di Schade):
- in genere, tranne miele per uso industriale non meno di 8
 - miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio, miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg / kg non meno di 3
- b) HMF:
- in genere, tranne miele per uso industriale non più di 40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), secondo trattino)
 - miele di origine dichiarata da regioni con clima tropicale e miscele di tali tipi di miele non più di 80 mg/kg



Reportorio Atti n. 1907 del 15 Gennaio 2004

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA STATO-REGIONI
Seduta del 15 gennaio 2004

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 concernente il miele.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

VISTA la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" che all'art. 1 delega il Governo ad emanare disposizioni per l'attuazione di direttive comunitarie;

VISTA la legge 12 ottobre 1982, n. 753, relativa al recepimento della direttiva del Consiglio riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della UE concernenti il miele e successive modificazioni ed integrazioni

VISTA la direttiva n. 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 concernente il miele;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 concernente il miele, predisposto su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute e per gli affari regionali, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 dicembre 2003 e trasmesso alla Segreteria di questa Conferenza dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. DAGL 500082/10.3.28 del 10 dicembre 2003;

CONSIDERATE le risultanze della riunione tecnica del 7 gennaio 2004 nel corso della quale i rappresentanti regionali hanno richiesto le seguenti modifiche ed integrazioni al testo del provvedimento in esame:

- art. 3, comma 2, lett. e) dopo la parola "completa" sostituire le parole "di cui all'articolo 1, comma 3" con le parole "il miele per uso industriale";
- art. 4, comma 2 inserire ad inizio periodo le parole "Nei limiti del possibile" e dopo la parola "composizione" eliminare le parole "come muffe insetti e parti d'insetti, covate e granelli di sabbia";
- art. 6, comma 2 dopo le parole "dall'articolo 3" sostituire le parole "commi 2 e 3" con le parole "commi 2, 3 e 4";

Luca





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

TENUTO CONTO che nel corso della seduta del 8 gennaio 2004 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, gli Assessori regionali hanno espresso avviso favorevole sullo schema di decreto in esame confermando le proposte emendative scaturite in sede tecnica, con l'ulteriore richiesta di aggiungere all'articolo 4, comma 4 dopo le parole "del miele" le parole "tranne l'acqua;

VISTA la nuova stesura dello schema di decreto in oggetto, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota prot. 30106 del 9 gennaio 2004, che recepisce le proposte emendative emerse in sede tecnica ad eccezione della modifica all'articolo 4, comma 4, come richiesto dagli Assessori regionali nella citata seduta dell'8 gennaio 2004 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura;

RILEVATO che la nuova formulazione dello schema di decreto in esame è stato trasmesso ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 13 gennaio 2004 e che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro avviso favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 concernente il miele nel testo di cui all'allegato, trasmesso con nota prot. n. 30106 del 9 gennaio 2004 dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

R. Carpino



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. *Emilio La Loggia*

per in